



Annamaria Racioppi
Notaio

Repertorio n. 4157

Raccolta n. 2378

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DELLA "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - SOCIETÀ COOPERATIVA" NELLA "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA - SOCIETÀ COOPERATIVA".

REPUBBLICA ITALIANA

Addì quattordici dicembre duemilanove

- 14 Dicembre 2009 -

In Potenza, alla Via Centomani n. 11.

Innanzi a me D.ssa Annamaria Racioppi, Notaio in Laurenzana, iscritta al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi.

SONO COMParsi

- FIORDELISI Teresa, nata a Potenza il dì 8 luglio 1963;

con residenza in Potenza alla Via Pretoria n. 96;

C.F.: FRD TRS 63L48 G942H;

la quale dichiara di intervenire al presente atto nella espressa qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana - Società Cooperativa", con sede in Laurenzana alla Via S.S. 92 n. 50;

iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 con numero di matricola 4566.60 e numero di codice meccanografico 85977;

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Potenza: 00114980766;

iscritta al n. 27201 del Repertorio Economico Amministrativo;

iscritta al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; iscritta al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo ed all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente con il n. A162736;

stato di costituzione: Italia;

a quanto infra autorizzata in forza di delibera dell'Assemblea dei soci in data 2 agosto 2009 - giusta verbale in pari data a mio rogito, rep. n. 3961, racc. n. 2250, registrato a Potenza il 3 agosto 2009 al n. 3949 ed iscritto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Potenza in data 25 agosto 2009, N. PRA/13664/2009/EPZ0058;

- CIRIGLIANO Vincenzo Michele, nato a San Giorgio Lucano (MT) il 15 marzo 1928, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella espressa qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - Società Cooperativa", con sede in San Giorgio Lucano (MT) al Corso Vittorio Emanuele n. 39, ove domicilia per la carica;

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Matera: 00586800773;

iscritta al n. 52080 del Repertorio Economico Amministrativo;

iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del D.Lgs.

Reg. a Potenza

il 22 dicembre 2009

al n. 6266

serie 1T

385/1993 n. 5245;

iscritta al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo del 17 aprile 1997 al n. 490 ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo dal 19 gennaio 2006 al n. 297, iscritta all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente con il n. A168343;

stato di costituzione: Italia;

a quanto infra autorizzato in forza di delibera dell'Assemblea dei soci in data 19 settembre 2009 - giusta verbale in pari data per Notar Nicola Grassano da Montescaglioso (MT), rep. n. 15098, racc. n. 35524, registrato a Matera il 29 settembre 2009 al n. 936 ed iscritto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Matera in data 1° ottobre 2009, N. PRA/8808/2009/CMT0020.

Detti comparenti, della cui identità personale, nonché qualifica e poteri, io Notaio sono certo, dichiarano di possedere i requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei testimoni, di non richiederla e al presente atto

Premettono quanto segue

- in data 2 agosto 2009, giusta verbale a mio rogito, rep. n. 3961, racc. n. 2250, registrato a Potenza il 3 agosto 2009 al n. 3949, la società "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana - Società Cooperativa" deliberava di approvare la fusione per incorporazione della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - Società Cooperativa" nella "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana - Società Cooperativa", in conformità al progetto di fusione allegato al verbale sotto la lettera B), e sulla base del bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2008, subordinatamente all'approvazione dell'operazione di fusione anche da parte della società incorporanda "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - Società Cooperativa";

- in data 19 settembre 2009, giusta verbale in pari data per Notar Nicola Grassano da Montescaglioso (MT), rep. n. 15098, racc. n. 35524, registrato a Matera il 29 settembre 2009 al n. 936, la società "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - Società Cooperativa" deliberava di approvare la fusione per incorporazione della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - Società Cooperativa" nella "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana - Società Cooperativa", in conformità al progetto di fusione pubblicato presso il Registro delle Imprese e sulla base del bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2008;

- la delibera di fusione in data 2 agosto 2009 sopra indicata, è stata iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Potenza in data 25 agosto 2009, N. PRA/13664/2009/EPZ0058;

- la delibera di fusione in data 19 settembre 2009 sopra indicata, è stata iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Matera in data 1° ottobre 2009, N.

PRA/8808/2009/CMT0020;

- nei quindici giorni successivi alle predette iscrizioni, nessuno dei creditori anteriori all'iscrizione ha proposto opposizione all'operazione, ai sensi dell'art. 2503 c.c., come risulta dai certificati rilasciati, rispettivamente, dal Tribunale di Potenza in data 15 ottobre 2009 e dal Tribunale di Matera in data 21 ottobre 2009 e che, in originale, si allegano al presente atto, rispettivamente, sotto le **lettere A) e B)**, perchè ne formino parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane;

- pertanto, la fusione può essere regolarmente attuata, non sussistendo impedimenti alla operazione in esame e non versando alcuna delle società interessate dall'operazione di fusione in stato di liquidazione;

- la fusione, da attuarsi mediante incorporazione del patrimonio della società incorporanda da parte della società incorporante e subentro di quest'ultima in tutti i rapporti giuridici comunque facenti capo alla predetta società incorporanda, comporterà l'annullamento delle azioni della società incorporanda, procedendosi all'aumento del capitale sociale della società incorporante da Euro 79.515,60 (Euro settantannovemilacinquecentoquindici e sessanta centesimi) ad Euro 742.291,80 (Euro settecentoquarantadue miladuecentonovantuno e ottanta centesimi);

- i comparenti FIORDELISI Teresa e CIRIGLIANO Vincenzo Michele, stante quanto sopra, così come autorizzati con le delibere in data 2 agosto 2009 ed in data 19 settembre 2009, intendono dare corso all'operazione di fusione come approvata dalle Assemblee dei soci in data 2 agosto 2009 ed in data 19 settembre 2009.

Tanto Premesso

dai comparenti, nella qualità, confermato e da ritenersi parte integrante del presente atto, le parti, come innanzi rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 2501 del codice civile e in esecuzione del progetto di fusione depositato presso i competenti Uffici del Registro delle Imprese ed approvato dalle Assemblee dei soci in data 2 agosto 2009 ed in data 19 settembre 2009, la "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana - Società Cooperativa" e la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - Società Cooperativa"

SI DICHIARANO FUSE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - SOCIETÀ COOPERATIVA" NELLA "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA - SOCIETÀ COOPERATIVA".

Di conseguenza:

I - LA SOCIETÀ INCORPORANTE

"Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana - Società Cooperativa", a seguito della fusione, opera ed apporta le seguenti modifiche alle proprie regole di struttura e di funziona-

mento

Denominazione

La società ha la seguente denominazione sociale: **"Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana e Nova Siri - Società Cooperativa"**.

Sede e Durata

La società ha sede legale nel Comune di Laurenzana (PZ) e sede distaccata nel Comune di Brienza (PZ);

ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nei competenti Uffici del Registro delle Imprese, si precisa che l'indirizzo della sede legale della Società è stabilito in Laurenzana (PZ) alla S.S. 92 n. 50 e l'indirizzo della sede distaccata della Società è stabilito in Brienza (PZ) alla Via S. Giovanni Bosco n. 12.

La società ha durata sino al 31 dicembre 2020 e detta durata potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

Capitale Sociale

La società, in conformità ed esecuzione di quanto deliberato dalle Assemblee dei soci in data 2 agosto 2009 e 19 settembre 2009, procede ad aumentare e dà atto dell'aumento del capitale sociale da Euro 79.515,60 (Euro settantanovemilacinquecentoquindici e sessanta centesimi) ad Euro 742.291,80 (Euro settecentoquarantaduemiladuecentonovantuno e ottanta centesimi) a seguito della assegnazione delle azioni della società incorporante ai soci della società incorporata, sulla base del rapporto di cambio previsto nel progetto di fusione.

In particolare, all'uopo, si precisa:

- che il progetto di fusione, al fine di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai soci, nel rispetto del concetto di mutualità prevalente, ha stabilito un rapporto di cambio delle azioni alla pari, basato unicamente sul valore nominale delle azioni delle società che si fondono, senza tener conto dei rispettivi capitali economici:

Euro 5,16 (Euro cinque e sedici centesimi): valore nominale delle azioni della "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana - Società Cooperativa";

ed Euro 25,82 (Euro venticinque e ottantadue centesimi): valore nominale delle azioni della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - Società Cooperativa";

il rapporto di cambio è pari, dunque, a n. 5 (cinque) azioni della "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana - Società Cooperativa" per ogni azione della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - Società Cooperativa", con un conguaglio di Euro 0,02 (Euro zero e due centesimi) per ogni azione dell'incorporata;

- che l'esperto nominato dal Tribunale di Potenza - Sezione Civile, per valutare la congruità del rapporto di cambio, sulla base della rivalutazione del valore nominale delle azioni della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LU-

CANO E NOVA SIRI - Società Cooperativa", ex L. 59/1992 del 1999, ha indicato in Euro 26,21 (Euro ventisei e ventuno centesimi) il valore nominale delle azioni di quest'ultima e, di conseguenza, ha ritenuto sì congruo il rapporto di cambio fissato dal progetto di fusione - di n. 5 (cinque) azioni della "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana - Società Cooperativa" per ogni azione della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - Società Cooperativa" - ma ha indicato in Euro 0,41 (Euro zero e quarantuno centesimi) il conguaglio dovuto per ogni azione dell'incorporata; - che, come indicato nel progetto di fusione, eventuali resti legati a meri arrotondamenti, verranno gestiti a mezzo di creazione di apposita riserva patrimoniale.

Pertanto, in esecuzione di quanto sopra:

- agli azionisti dell'incorporata vengono assegnate azioni della società incorporante - del valore nominale di Euro 5,16 (Euro cinque e sedici centesimi) ciascuna - sulla base del predetto rapporto di cambio e precisamente n. 5 (cinque) azioni della "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana - Società Cooperativa" per ogni azione della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - Società Cooperativa", con un conguaglio di Euro 0,41 (Euro zero e quarantuno centesimi) per ogni azione dell'incorporata;

il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società incorporante è autorizzato a provvedere:

- al cambio delle azioni dell'incorporata con le azioni dell'incorporante, sulla base del predetto rapporto di cambio;
- all'annullamento delle azioni dell'incorporata;
- ad ogni altro atto all'uopo occorrente, ivi compreso il pagamento dei conguagli;
- viene creata una riserva da fusione di Euro 10.532,49 (Euro diecimilacinquecentotrentadue e quarantanove centesimi).

Esercizio Sociale

La società chiude il primo esercizio sociale post fusione al 31 dicembre 2009.

Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da n. 11 (undici) membri e formato come segue:

il Presidente e n. 8 (otto) componenti del Consiglio di Amministrazione dell'incorporante, già in carica alla data di stipula dell'atto di fusione e precisamente i seguenti componenti:

FIORDELISI Teresa, come innanzi generalizzata, Presidente;

CIANCIARULO Nicola Maria Egidio, nato a Marsicovetere (PZ) il 13 settembre 1952; con residenza in Castelmezzano (PZ) alla Via Michele Volini n. 15; C.F.: CNC NLM 52P13 E977X;

D'ALESSANDRO Rocco, nato a Laurenzana (PZ) il 15 giugno 1948; con residenza ivi alla Via Roma snc;

C.F.: DLS RCC 48H15 E482Y;

DE GRAZIA Salvatore, nato a Calvello (PZ) il 25 agosto 1958;

con residenza ivi alla Via San Giuseppe snc;

C.F.: DGR SVT 58M25 B440H;

DONADIO Maria Fatima, nata a Napoli il 16 luglio 1971;

con residenza in Laurenzana (PZ) alla Contrada Cupolicchio snc; C.F.: DND MFT 71L56 F839F;

FANELLI Egidio, nato a Laurenzana (PZ) il 7 novembre 1946;

con residenza ivi al Piazzale Bucarest n. 18;

C.F.: FNL GDE 46S07 E482N;

SABBATELLA Raffaella, nata a Polla (SA) il 28 dicembre 1974;

con residenza in Brienza (PZ) alla Via Roma n. 96;

C.F.: SBB RFL 74T68 G793X;

SCAVULLO Alessandro, nato a Potenza il 10 luglio 1963;

con residenza in Corleto Perticara (PZ) alla Via Pendino n. 7;

C.F.: SCV LSN 63L10 G942Q;

SIRAGO Egidio Salvatore, nato a Laurenzana (PZ) il 10 aprile 1964; con residenza ivi alla Via Popolana n. 8;

C.F.: SRG GSL 64D10 E482X;

tutti per la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di nomina - 29 marzo 2009;

n. 2 (due) componenti eletti dall'assemblea dei soci dell'incorporata e precisamente i seguenti componenti:

LABOLLITA Mario Antonio, nato a San Giorgio Lucano (MT) il 6 dicembre 1954; con residenza ivi alla Via Selva n. 15;

C.F.: LBL MNT 54T06 H888D;

MITIDIERI Giuseppe, nato a Nova Siri (MT) il 10 ottobre 1959;

con residenza ivi alla Via Francesco Saverio Nitti n. 5;

C.F.: MTD GPP 59R10 A942A;

tutti a partire dalla data di decorrenza degli effetti della fusione;

tutti i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica degli amministratori dell'incorporante e precisamente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della società è composto da n. 3 (tre) membri effettivi e da n. 2 (due) membri supplenti e precisamente dal Presidente e dai Sindaci Effettivi e Supplenti del Collegio Sindacale dell'incorporante già in carica alla data di stipula dell'atto di fusione e precisamente dai seguenti membri:

MONTANO Aldo Rosario, nato a Laurenzana (PZ) il 9 luglio 1960;

con residenza ivi alla Via Pontenuovo snc;

C.F.: MNT LRS 60L09 E482S; Presidente;

iscritto all'Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 39261 - giusta Decreto in data 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21 aprile 1995;

GALLICCHIO Mario Domenico Antonio (in alcuni atti anche indi-

cato GALLICCHIO Mario Domenico), nato a Calvello (PZ) il 14 gennaio 1961; con residenza ivi alla Via Marsicovetere n. 6; C.F.: GLL MDM 61A14 B440Z; Sindaco Effettivo; iscritto all'Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 26009 - giusta Decreto in data 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21 aprile 1995;

SIMONE Vincenzo, nato a Padula (SA) il 20 novembre 1960; con residenza in Potenza alla Via Dell'Edera n. 127; C.F.: SMN VCN 60S20 G226L; Sindaco Effettivo; iscritto all'Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 55014 - giusta Decreto in data 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21 aprile 1995;

CECERE Lucia, nata a Vietri di Potenza (PZ) il 24 febbraio 1968; con residenza in Potenza alla Via Pretoria n. 300; C.F.: CCR LCU 68B64 L859P; Sindaco Supplente; iscritta all'Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 101543 - giusta Decreto in data 15 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 17 dicembre 1999;

LAURITA Laviero, nato a Potenza il dì 11 novembre 1962; con residenza ivi alla Via Viviani n. 6; C.F.: LRT LVR 62S11 G942J; Sindaco Supplente; iscritto all'Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 101721 - giusta Decreto in data 15 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 17 dicembre 1999;

tutti per la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di nomina - 29 marzo 2009;

tutti i membri del nuovo Collegio Sindacale scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e precisamente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Oggetto Sociale

La società conserva il proprio oggetto sociale e precisamente il seguente:

- la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

La società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci.

La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere

l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.

In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.

Statuto

La società è regolata dallo Statuto Sociale, contenente l'indicazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale e le norme concernenti il funzionamento, l'amministrazione, la rappresentanza e l'organizzazione della Società, esattamente corrispondente a quello già allegato sotto la lettera C) alla delibera in data 2 agosto 2009 e sotto la lettera B) alla delibera in data 19 settembre 2009 e che, previa lettura da me Notaio datane, si allega al presente atto, sotto **la lettera C)**, per farne parte integrante e sostanziale.

II - PATRIMONIO

La società "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana e Nova Siri - Società Cooperativa", quindi, subentra di pieno diritto, con effetto dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel competente Registro delle Imprese, in tutto il patrimonio attivo e passivo già facente capo ad entrambe le società partecipanti alla fusione e, quindi, in tutti i rapporti attivi e passivi, in tutte le ragioni, azioni e diritti così come in tutti gli obblighi, le passività già pertinenti ai complessi patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, tanto anteriori quanto posteriori al 31 dicembre 2008, assumendo espressamente la società incorporante di provvedere all'estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni.

Pertanto, ogni persona, Ente od Ufficio, sia pubblico che privato, Azienda ed Istituto di Credito, Compagnia di Assicurazioni, resta sin d'ora autorizzato, con onere da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla società "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana e Nova Siri - Società Cooperativa" tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti correnti, partite attive e passive, licenze e concessioni amministrative relative ai

complessi patrimoniali acquisiti ed attualmente intestati o intitolati alle società "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana - Società Cooperativa" e "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - Società Cooperativa". In particolare, ai fini della trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari e degli annotamenti catastali ed al fine delle trascrizioni nei Registri delle Imprese competenti, le parti, come innanzi rappresentate, danno atto che sono di compendio del patrimonio:

**A) della "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana
- Società Cooperativa":**

i seguenti beni immobili:

in Comune di Laurenzana (PZ):

1. istituto di credito alla Strada Statale 92 n. 50 (catastralmente senza numero civico); posto al piano terra.

Confinante con prospetti esterni su S.S. 92, proprietà Coluzzi, rampa di accesso, salvo altri.

Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Laurenzana al foglio 30, particella 662 sub. 14, Strada Statale 92, piano: T, categ. D/5, R.C. Euro 5.681,03;

2. istituto di credito alla Via Regina Margherita nn. 15 e 17 ed alla Via Roma nn. 43 e 45;

sviluppatosi su più livelli: piano primo sottostrada, piano terra e piano primo.

Confinante con Via Roma, prospetti esterni su Via Roma, prospetti esterni su Via Regina Margherita, proprietà Urga, proprietà eredi Bellarosa, salvo altri.

Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Laurenzana al foglio 29, particelle 345 sub. 7 - 346 sub. 18 (graffate), Via Regina Margherita n. 15 n. 17, Via Roma n. 43 n. 45, piano: S1-T-1, categ. D/5, R.C. Euro 2.685,58;

in Comune di Calvello (PZ):

- istituto di credito al Corso Vittorio Emanuele n. 20;

sviluppatosi su due livelli: piano primo sottostrada e piano terra.

Confinante con prospetti esterni su Corso Vittorio Emanuele, proprietà Vitacca, proprietà Abbate, salvo altri.

Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Calvello al foglio 15, particella 468 sub. 2, Corso Vittorio Emanuele n. 20, piano: T-S1, categ. D/5, R.C. Euro 877,98;

in Comune di Corleto Perticara (PZ):

- istituto di credito alla Strada Nazionale n. 1;

sviluppatosi su due livelli: piano primo sottostrada e piano terra.

Confinante con prospetti esterni su Via Nazionale, proprietà Abbate, proprietà Falcone, salvo altri.

Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Corleto Perticara al foglio 76, particella 404 sub. 25, Strada Nazionale n. 1, piano: S1-T, categ. D/5, R.C. Euro 3.047,10;

in Comune di Marsicovetere (PZ):

- istituto di credito alla Via Roma snc;

posto al piano terra.

Confinante con prospetti esterni su Via Roma, proprietà Dapoto, Via Roma, salvo altri.

Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Marsicovetere al foglio 27, particella 1223 sub. 3, Via Roma snc, piano: T, categ. D/5, R.C. Euro 1.560,00;

in Comune di Pietragalla (PZ):

- capannone industriale alla Contrada Piano San Nicola snc; posto al piano primo sottostrada.

Confinante con strada, piazzale da più lati, salvo altri.

Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pietragalla al foglio 53, particella 649 sub. 1, Contrada Piano San Nicola n. SN, piano: S1, categ. D/7, R.C. Euro 3.832,50;

le seguenti partecipazioni sociali:

1. partecipazione nella società:

"ICCREA HOLDING SPA", con sede in Roma alla Via Lucrezia Romana nn. 41/47; capitale sociale Euro 712.420.071,25 i.v.; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01294700586;

iscritta al n. 275553 del Repertorio Economico Amministrativo; del valore nominale di Euro 1.850.826,10 (Euro unmilioneottocentocinquantamilaottocentoventisei e dieci centesimi);

2. partecipazione nella società:

"FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DI PUGLIA E BASILICATA, SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Bari al Viale Einaudi n. 15; capitale sociale Euro 1.264.000,00;

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari: 00389760729;

iscritta al n. 140435 del Repertorio Economico Amministrativo; del valore nominale di Euro 60.000,00 (Euro sessantamila e zero centesimi);

3. partecipazione nella società:

"CONSORZIO SERVIZI BANCARI CO.SE.BA. S.C.P.A.", con sede in Bari al Viale Luigi Einaudi n. 15;

capitale sociale Euro 879.890,00 i.v.;

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari: 05727360728;

iscritta al n. 436237 del Repertorio Economico Amministrativo; del valore nominale di Euro 17.260,00 (Euro diciassettemila duecentosessanta e zero centesimi);

4. partecipazione nel Consorzio:

"FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO", Consorzio fra le Casse Rurali, C.F.: 96336220585;

del valore nominale di Euro 516,46 (Euro cinquecentosedici e quarantasei centesimi);

5. partecipazione nella società:

"VISA EUROPE LIMITED", del valore nominale di Euro 10,00 (Euro dieci e zero centesimi);

B) della "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO

E NOVA SIRI - Società Cooperativa":

i seguenti beni immobili:

in Comune di San Giorgio Lucano (MT):

- porzione immobiliare al Corso Vittorio Emanuele nn. 39 e 41; composta da:

casa di abitazione posta al piano terra, composta di n. 1,5 (uno virgola cinque) vani catastali;

casa di abitazione posta al piano terra, composta di n. 1,5 (uno virgola cinque) vani catastali;

casa di abitazione posta al piano primo, composta di n. 4,5 (quattro virgola cinque) vani catastali;

retrostante giardinetto, esteso ca. 60 (sessanta) circa.

Confinante nell'insieme con proprietà eredi Gerardi Teresa o suoi aventi causa, proprietà Gerardi Biagio o suoi aventi causa, Corso Vittorio Emanuele, salvo altri.

Censiti:

la porzione immobiliare urbana:

al Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio Lucano al foglio **29**, particelle:

- **524 sub. 1**, Corso Vittorio Emanuele n. 39A, piano: T, categ. A/4, cl. 2, vani 1,5, R.C. Euro 44,93;

- **524 sub. 2**, Corso Vittorio Emanuele n. 39, piano: T, categ. A/4, cl. 2, vani 1,5, R.C. Euro 44,93;

- **524 sub. 5**, Corso Vittorio Emanuele n. 41, piano: 1, categ. A/2, cl. 1, vani 4,5, R.C. Euro 167,33;

il terreno:

al Catasto Terreni del Comune di San Giorgio Lucano al foglio **29**, particella **526**, seminativo, cl. 3, ca. 60, R.D. Euro 0,09, R.A. Euro 0,09;

pervenuta alla società "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - Società Cooperativa" in forza di atto di compravendita per Notar Prospero Mobilio da Ginosa in data 15 ottobre 1992, rep. n. 8916, racc. n. 5462, registrato a Taranto il 29 ottobre 1992 al n. 9284 e trascritto a Matera il 4 novembre 1992 ai nn. 7469/6396;

e relativamente alla quale, la società "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - Società Cooperativa", come innanzi rappresentata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47:

relativamente alla porzione immobiliare urbana, da me Notaio preventivamente edotta sulla responsabilità penale cui è soggetta in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che la costruzione dell'opera oggetto del presente contratto è stata iniziata anteriormente alla data del 1° Settembre 1967;

relativamente al terreno, consegna a me Notaio il certificato di destinazione urbanistica relativo all'immobile oggetto del presente contratto, contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, prot. n. 5995, rilasciato dal

Comune di San Giorgio Lucano (MT) in data 14 dicembre 2009 -

dal quale risulta che l'immobile oggetto del presente contratto ricade in Zona B - e mi dichiara che ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici;

io Notaio provvedo ad allegarlo al presente atto sotto la **lettera D)**, previa lettura da me Notaio datane;

in Comune di Nova Siri (MT):

- istituto di credito al Viale Siris n. 20 (catastalmente senza numero civico) posto al piano terra;

di mq. 160 (centosessanta) circa;

con annessi:

locale ufficio posto al piano terra, composto di n. 3 (tre) vani catastali;

locale ufficio posto al piano terra, composto di n. 3 (tre) vani catastali;

locale posto al piano terra, di mq. 103 (centotre) circa;

locale posto al piano primo sottostrada, di mq. 132 (centotrentadue) circa.

Confinante nell'insieme con porticato, Viale Siris, Via Trieste, salvo altri.

Censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Nova Siri al foglio 50, particelle:

- **1180 sub. 4**, Viale Siris, piano: T, categ. D/5, R.C. Euro 3.037,54;

- **1180 sub. 1**, Viale Siris, piano: T, categ. A/10, cl. 2, vani 3, R.C. Euro 550,03;

- **1180 sub. 2**, Viale Siris, piano: T, categ. A/10, cl. 2, vani 3, R.C. Euro 550,03;

- **1180 sub. 3**, Viale Siris, piano: T, categ. C/3, cl. 3, mq. 103, R.C. Euro 361,73;

- **1180 sub. 69**, Viale Siris, piano: 1S, categ. C/6, cl. 4, mq. 132, R.C. Euro 340,86;

ad essa pervenuti in forza dei seguenti titoli:

atto di compravendita per Notar Nicola Grassano da Montesca-
glioso in data 1° agosto 1997, rep. n. 14145, racc. n. 4486,
registrato a Matera il 27 agosto 1997 al n. 1845 ed ivi tra-
scritto il 6 agosto 1997 ai nn. 5682/4757;

atto di compravendita per Notar Nicola Grassano da Montesca-
glioso in data 12 giugno 1998, rep. n. 16400, racc. n. 5163,
registrato a Matera il 26 giugno 1998 al n. 127 ed ivi tra-
scritto il 16 giugno 1998 ai nn. 4518/3716;

atto di compravendita per Notar Nicola Grassano da Montesca-
glioso in data 1° marzo 2004, rep. n. 26668, racc. n. 10021,
registrato a Matera il dì 11 marzo 2004 al n. 376 ed ivi tra-
scritto il 13 marzo 2004 ai nn. 2915/2484;

e relativamente ai quali, la società "BANCA DI CREDITO COOPE-
RATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - Società Cooperati-
va", come innanzi rappresentata, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 40
della legge 28 febbraio 1985 n. 47, dichiara che il fabbrica-

to di cui essi sono parte è stato eseguito in esecuzione della concessione edilizia n. 7, prat. n. 3/89, prot. n. 355/89, rilasciata dal Sindaco del Comune di Nova Siri (MT) in data 30 gennaio 1990 e successiva variante n. 65, rilasciata dal medesimo Comune in data 15 luglio 1992.

Le parti si dichiarano edotte di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192;

le seguenti partecipazioni sociali:

1. partecipazione nella società:

"ICCREA HOLDING SPA", con sede in Roma alla Via Lucrezia Romana nn. 41/47; capitale sociale Euro 712.420.071,25 i.v.; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01294700586; iscritta al n. 275553 del Repertorio Economico Amministrativo; del valore nominale di Euro 12.550,95 (Euro dodicimilacinquecentocinquanta e novantacinque centesimi);

2. partecipazione nella società:

"FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DI PUGLIA E BASILICATA, SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Bari al Viale Einaudi n. 15; capitale sociale Euro 1.264.000,00; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari: 00389760729; iscritta al n. 140435 del Repertorio Economico Amministrativo; del valore nominale di Euro 10.000,00 (Euro diecimila e zero centesimi);

3. partecipazione nella società:

"CESVE SERVIZI INFORMATICI BANCARI SPA CONSORTILE", con sede in Padova alla Via Longhin n. 1 - stradario 26301; capitale sociale Euro: 12.510.663,00 i.v.; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 01394820284; iscritta al n. 208820 del Repertorio Economico Amministrativo; del valore nominale di Euro 51.650,00 (Euro cinquantunomila-seicentocinquanta e zero centesimi);

4. partecipazione nella società:

"CONSORZIO SERVIZI BANCARI CO.SE.BA. S.C.P.A.", con sede in Bari al Viale Luigi Einaudi n. 15; capitale sociale Euro 879.890,00 i.v.; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari: 05727360728; iscritta al n. 436237 del Repertorio Economico Amministrativo; del valore nominale di Euro 7.010,00 (Euro settemiladieci e zero centesimi).

Si autorizzano espressamente i Conservatori dei RR.II. competenti e gli Uffici del Registro delle Imprese ad eseguire le trascrizioni nascenti dal presente atto, con esonero da responsabilità al riguardo.

I competenti Uffici catastali sono autorizzati ad effettuare le volture a nome della società "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana e Nova Siri - Società Cooperativa".

I comparenti, nella qualità, danno atto che non c'è titolo per l'iscrizione di ipoteca legale.

III - PRECISAZIONI - EFFETTI

Si precisa che la fusione avrà efficacia dalla data dell'ultima delle iscrizioni del presente atto di fusione nell'Ufficio del Registro delle Imprese in cui sono iscritte sia la società incorporante che la società incorporata.

Si dà atto che:

- le azioni della società incorporante assegnate ai soci dell'incorporata parteciperanno agli utili dal 1° gennaio dell'esercizio in corso alla data in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504, 2° comma c.c. e, quindi, dal 1° gennaio 2009 (art. 2504 bis, 3° comma e art. 2501 ter, 1° comma, n. 5 c.c.);
- le operazioni della società incorporata verranno imputate ai bilanci dell'incorporante dal 1° gennaio dell'esercizio in corso alla data in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504, 2° comma c.c. e, quindi, dal 1° gennaio 2009 (art. 2504 bis, 3° comma e art. 2501 ter, 1° comma, n. 6);
- nessun trattamento differenziato è riservato a particolari categorie di soci;
- non esistono, nè sono previsti, benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

IV - ESTINZIONE DELLA SOCIETA' INCORPORATA CESSAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

A decorrere dalla data di efficacia della fusione, la società incorporata "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - Società Cooperativa" deve intendersi estinta ad ogni effetto sostanziale e fiscale.

Cessano, conseguentemente, di pieno diritto tutte le cariche conferite dalla società incorporata "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LUCANO E NOVA SIRI - Società Cooperativa", nonché tutte le procure ed i mandati rilasciati in nome e per conto della medesima.

V - DELEGHE

La società "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana e Nova Siri - Società Cooperativa", a mezzo del suo legale rappresentante, in esecuzione e conferma delle delibere dei soci in data 2 agosto 2009 e 19 settembre 2009, è autorizzata, sempre per quanto riguarda il complesso patrimoniale acquisito, irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma, a compiere in ogni tempo, senza alcun intervento delle società partecipanti alla fusione o di chi per esse, qualunque atto, pratica, voltura, formalità ed incombenza necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale già di titolarità delle società partecipanti alla fusione e quale società subingredita di

pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo già facente capo alle società partecipanti alla fusione, sempre per quanto riguarda i complessi patrimoniali acquisiti.

VI - CLAUSOLE FISCALI

Le spese del presente e dipendenti a carico come per legge.

Il presente atto, avendo ad oggetto una fusione di società, sconta:

- l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- l'imposta ipotecaria in misura fissa, ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347;
- l'imposta catastale in misura fissa, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo D.Lgs. n. 347/1990.

Richiesto,


io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, ed integrato di mio pugno, su otto fogli per trenta facciate e quanto sin qui.

Di esso ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio, alle ore 12,20 (dodici e minuti venti).

Firmato: Teresa Fiordelisi, Cirigliano Vincenzo Michele, Annamaria Racioppi Notaio, segue sigillo.



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE



Il cancelliere vista l'istanza presentata dall'avv. Fiordelisi Teresa, nata a Potenza il 08/07/1963, in qualità di legale rappresentante della Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana s.c. a.r.l. con sede legale in Laurenzana (PZ)

Esaminati gli atti di ufficio

CERTIFICA

Che avverso la delibera di fusione per incorporazione della "Banca di Credito cooperativo di San Giorgio Lucano e Nova Siri società cooperativa" con sede in San Giorgio Lucano (MT), nella "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana società cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Laurenzana (PZ), a rogito del notaio Annamaria Racioppi di Laurenzana (PZ) in data 02/08/2009 rep. n. 3961 racc n.. 2250 registrato a Potenza il 03/08/2009 al n. 3949 ser. 1T, depositato presso la C.C.I.A.A. di Potenza con protocollo del 25/08/2009, non è stata proposta alcuna opposizione o impugnazione.
Potenza, 15/10/2009



Il Cancelliere

554

ALEGATO B) AL N. 2378 DI RACCOLTA



Tribunale di Matera

Si certifica

che, alla data odierna, presso questo ufficio non risulta iscritto alcun procedimento avente ad oggetto opposizione alla delibera di fusione del 19.09.2009, per atto del Notaio Nicola Grassano n. 35524 di repertorio in Nova Siri, registrata a Matera il 29.09.2009 al n. 936 serie 1^a T, iscritta l'1.10.2009, della **"Banca di Credito cooperativo di San Giorgio Lucano e Nova Siri Società Cooperativa"** nella **"Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana società cooperativa a responsabilità limitata"**.

Riscossi diritti pari ad € 3,54.

Matera lì, 21.10.2009

Il Cancelliere



Tribunale di Matera

Si certifica

che, alla data odierna, presso questo ufficio non risulta iscritto alcun procedimento avente ad oggetto opposizione alla delibera di fusione del 19.09.2009, per atto del Notaio Nicola Grassano n. 35524 di repertorio in Nova Siri, registrata a Matera il 29.09.2009 al n. 936 serie 1^a T, iscritta l'1.10.2009, della **"Banca di Credito cooperativo di San Giorgio Lucano e Nova Siri Società Cooperativa"** nella **"Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana società cooperativa a responsabilità limitata"**.

Riscossi diritti pari ad € 3,54.

Matera lì, 21.10.2009

Il Cancelliere



IL CANCELLIERE C1
Angela Galetta



Annamaria Racioppi
Notaio

Allegato C) al n.2378 di Raccolta

STATUTO

della "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana e Nova Siri - Società cooperativa", con sede in Laurenzana - Provincia di Potenza.

Titolo I

**Costituzione - Denominazione e scopo
mutualistico - Principi ispiratori - Sede
Competenza Territoriale - Durata**

Arti. 1

Denominazione. Scopo mutualistico

È costituita una società cooperativa per azioni denominata "Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana e Nova Siri - Società cooperativa".

La Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana e Nova Siri è una società cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 2

Principi ispiratori

Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune.

E' altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci.

Art. 3

Sede e Competenza territoriale

La Società ha sede nel Comune di Laurenzana - Provincia di Potenza.

La Società ha sede distaccata nel Comune di Brienza - Provincia di Potenza.

La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.

Art. 4

Adesione alle Federazioni

La Società aderisce alla Federazione Interregionale delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata con sede in Bari e per il tramite di questa alla Federazione Nazionale e alla associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo alla quale questa, a sua volta, aderisce.

Reg. a

il

al n.

serie

La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.

Art. 5

Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

Soci

Art. 6

Ammissibilità a socio

Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli;

qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Art. 7

Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della Società i soggetti che:

- a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
- b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
- d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Art. 8

Procedura di ammissione a socio

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione

o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione e all'annotazione di quest'ultima nel libro dei soci.

La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9

Diritti e doveri dei soci

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;
- b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Art. 10

Domiciliazione dei soci

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 11

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.

Art. 12

Morte del socio

In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano ri-

chiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15.

In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.

Art. 13

Recesso del socio

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6. Il recesso non può essere parziale.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.

Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società e per altri giustificati motivi.

Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.

Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Art. 14

Esclusione del socio

Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle

lett. a) e b) dell'art. 7;

- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.

Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:

- a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;
- b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
- d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.

Art. 15

Liquidazione della quota del socio

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.

TITOLO III

Oggetto Sociale - Operatività

Art. 16

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposi-

zioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. La Società svolge

le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci.

La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.

In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 17

Operatività nella zona di competenza territoriale

La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci.

La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% (cinquanta per cento) delle attività di rischio è destinata a soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della Società sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.

Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

Art. 18

Operatività fuori della zona di competenza territoriale

Una quota non superiore al 5% (cinque per cento) del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.

Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

TITOLO IV

Patrimonio - Capitale Sociale - Azioni

Art. 19

Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.

Art. 20

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.

Art. 21

Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.

La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 22

Sovrapprezzo

L'assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

TITOLO V

Organi Sociali

Art. 23

Organi sociali

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri.

TITOLO VI

Assemblea dei Soci

Art. 24

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Società o inviato o recapitato ai soci.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Art. 25

Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

All'assemblea può intervenire, senza diritto di voto, un rap-

presentante della Federazione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (FederCASSE).

Art. 26

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima. Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Art. 27

Costituzione dell'assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un quinto dei soci, se straordinaria.

Art. 28

Maggioranze assembleari

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.

La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età. Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

Art. 29

Proroga dell'assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante di-

chiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 30

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Art. 31

Verbale delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da 10 (dieci) consiglieri eletti dall'assemblea:

- in numero di otto membri, incluso il Presidente, fra i soci residenti od operanti nei comuni di Laurenzana, Corleto Perticara, Calvello, Anzi, Potenza, Marsicovetere, Brienza o nei comuni ad essi limitrofi;
- in numero di tre membri fra i soci residenti od operanti nei comuni di San Giorgio Lucano, Nova Siri e Francavilla sul Sinni o nei comuni ad essi limitrofi.

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;

d) i dipendenti della Società;

e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

Art. 33

Durata in carica degli amministratori

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.

Art. 34

Sostituzione di amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea scadono insieme agli amministratori già in carica all'atto della loro nomina.

Art. 35

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;
- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di gestione del rischio;
- la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o sop-

pressione di sedi distaccate;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- la nomina, sentito il collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al o ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali e alle sedi distaccate, entro limiti di importo graduati. In caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di impedimento dei predetti soggetti delegati e di particolare urgenza, il presidente può rivestire compiti di supplenza, fermo restando il potere di proposta del direttore.

Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Art. 36

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.

La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire.

Art. 37

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli ammini-

stratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese. Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale, cui la Società aderisce, e/o un rappresentante di Federcasse.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.

Art. 38

Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.

Art. 39

Compenso degli amministratori

Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 40

Presidente del consiglio di amministrazione

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale; egli sovrintende all'andamento della Società, presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.

Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche

e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII COMITATO ESECUTIVO

Art. 41

Composizione e funzionamento del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio.

Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.

Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli. Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.

Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

Titolo IX COLLEGIO SINDACALE

Art. 42

Composizione del collegio sindacale

L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti.

I sindaci, compreso il presidente del Collegio, sono eletti fra i soci residenti od operanti nei comuni di Laurenzana, Corleto Perticara, Calvello, Anzi, Potenza, Marsicovetere, Brienza o nei comuni ad essi limitrofi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

e) l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia.

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

Art. 43

Compiti e poteri del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93.

Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

Il collegio esercita il controllo contabile.

I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione della Federazione Locale e/o Nazionale.

TITOLO X

ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Art. 44

Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali

Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.

TITOLO XI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 45

Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.

Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Federazione locale e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 28, secondo comma.

I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono riele-

gibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi soci, quelle relative all'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

TITOLO XII

DIRETTORE

Art. 46

Compiti e attribuzioni del direttore

Il direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.

Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.

Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le deliberare del comitato esecutivo medesimo.

Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO XIII

Rappresentanza e Firma Sociale

Art. 47

Rappresentanza e Firma Sociale

La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell'art. 40, al presidente del consiglio di amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, il direttore consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di finanziamenti ipotecari e fondiari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. Di fronte ai terzi la firma del direttore fa prova dell'assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO XIV

Bilancio - Utili - Riserve

Art. 48

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

Art. 49

Utili

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

gli utili eventualmente residui potranno essere:

- c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;
- d) assegnati ad altre riserve o fondi;
- e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-

sato;

f) attribuiti ai soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 50.

La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Art. 50

Ristorni

L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute.

Esso è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio e in conformità a quanto previsto dall'art. 49, dalle disposizioni di Vigilanza e dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO XV

Scioglimento della Società

Art. 51

Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XVI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 52

Composizione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri

In dipendenza dell'incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio Lucano e Nova Siri nella Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana, il consiglio di amministrazione è formato da n. 11 (undici) componenti dei quali:

- il Presidente e otto componenti del Consiglio di Amministrazione dell'incorporante, già in carica alla data di stipula dell'atto di fusione;
- due componenti eletti dall'assemblea dei soci dell'incorporata.

Detti amministratori tutti scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica degli amministratori dell'incorporante. Il Presidente ed i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale sono quelli dell'incorporante alla data di stipula dell'atto di fusione; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 2401 cod. civ..

Il Presidente ed i componenti effettivi e supplenti del Col-

legio dei probiviri sono quelli dell'incorporante alla data di stipula dell'atto di fusione;
essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Firmato: Teresa Fiordelisi, Cirigliano Vincenzo Michele, Annamaria Racioppi Notaio, segue sigillo.



AUEGATO D) AL N. 2378 DI RACCOLTA

Comune di San Giorgio Lucano

Provincia di Matera

Via Meridionale n. 2 - C.F. 82000890770 - P. Iva 00315230771 - Tel. 0835/846032 - Fax 0835/846355

AREA TECNICA

E-mail: francesco.calabrese@comune.sangiorgiolucano.mt.it

Prot. n. 5995

San Giorgio Lucano li, 14/12/09

Il Responsabile dell'Area Tecnica

VISTA la richiesta presentata dal Sig. Mario Enrico AGRESTA in qualità di Direttore della B.C.C. di San Giorgio Lucano e Nova Siri, in data 11/12/2009, acquisita al Protocollo Generale di questo comune al n°5973 ;

VISTA la fotocopia della visura catastale;

VISTE le Norme Tecniche allegate al vigente Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento Edilizio;

CERTIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che l'area censita in catasto al:

- o Foglio n°29 Part. IIa n°526 - dell'estensione di Ha 0,00 are 0,00 e 60 centiare;

hanno la seguente destinazione urbanistica e con le seguenti prescrizioni:



ZONA B: AMBITI ESISTENTI E/O DI COMPLETAMENTO

SOTTOZONA B1- Ambiti insediativi totalmente edificati Rientrano in quest'ambito insediativo quelle aree già previste come Zone Territoriale omogenea "B", nel Programma di Fabbricazione ed allo stato attuale quasi totalmente sature. In detti ambiti, per quelle superfici residue o intercluse tra fabbricati e fabbricati o tra fabbricati e strada sono consentite edificazioni, ampliamenti e sopraelevazioni. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni saranno consentiti se contestualmente ad esse l'edificio sarà oggetto di quei consolidamenti e restauri necessari a renderlo conforme alle disposizioni del Regolamento Edilizio ed alla normativa in zona sismica vigente. Essendo la sottozona totalmente saturata, ed essendo esigue le superfici libere residue, non si prescrive l'indice di fabbricabilità fondiaria.

Si prescrivono le seguenti norme:

L'altezza massima consentita sarà di metri lineari 9,50

- la distanza minima assoluta tra fronti finestrati sarà di ml.10,00 (D.M. 2/4/68)
- il distacco minimo assoluto tra fabbricati sarà di ml.10,00(D.M. 2/4/68)

In caso di ristrutturazione la distanza minima assoluta tra edifici sarà quella esistente. Si prevedono gli allineamenti rispetto ai fabbricati esistenti. Le coperture saranno a falde inclinate con pendenza massima del 35%.

Assoggettare le zone di completamento B1 a piano di recupero.-

Il presente Certificato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Francesco Antonio CALABRESE)



Copia su supporto informatico conforme all'originale docu-

mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3

D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera

di Commercio di Matera. Autorizzazione numero 23650/S.C. del

4.12.2001